



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 26/02/2026

OGGETTO: TRIBUTI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2026 - CONFERMA

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:10, in modalità mista nella Residenza Municipale del Comune di Codigoro ed in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.

Partecipano:

ROSSI ALICE	Presidente	Presente
ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ADAMI STEFANO	Consigliere	Presente
FERRETTI GRAZIELLA	Consigliere	Presente
MANTOVANI ELIA	Consigliere	Presente
MASSARENTI LORENZO	Consigliere	Presente – da remoto
GRAZIANI SIMONETTA	Consigliere	Presente
BONAZZA SAMUELE	Consigliere	Presente
CHIARABELLI TIZIANO	Consigliere	Presente
RUFFATO MARCO	Consigliere	Presente
PENINI SIMONA	Consigliere	Presente
TOMASI LUCA	Consigliere	Assente
PIFFANELLI ELISA	Consigliere	Presente
BAZZANINI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
BARBONI MARCO	Consigliere	Presente
GABBARI DARIO	Consigliere	Presente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede la Presidente ROSSI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri:

1) RUFFATO MARCO 2) GRAZIANI SIMONETTA 3) BAZZANINI CHRISTIAN

ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 136 / 2026**

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVO / CONTABILE
SERVIZIO TRIBUTI - ECONOMATO

OGGETTO: TRIBUTI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2026 - CONFERMA

Come premesso al punto n. 3 il Presidente pone immediatamente in votazione il presente punto;

La registrazione della seduta viene conservata all'interno del sistema ConsigliCloud del Comune di Codigoro e la trascrizione integrale della stessa è allegata alla presente e depositata presso la Segreteria comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

l'art. 4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

l'art. 42 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/12/2007 con la quale si è approvato il regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/06/2012 con la quale si sono stabilite le aliquote nella seguente misura:

- soglia di esenzione per reddito imponibile fino a €. 8.000,00;
- 0,75% per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 8.000,00 euro;

Viste le successive deliberazioni del Consiglio Comunale valide per ognuno degli anni dal 2013 al 2020 in materia di addizionale comunale all'IRPEF con le quali si confermava l'aliquota e la soglia di esenzione stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/06/2012;

Dato atto che l'aliquota suddetta è stata valida anche per gli anni 2021/2025; Inteso confermare la stessa anche per l'anno 2026;

Considerato che la conferma dell'attuale aliquota è necessaria per garantire una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta di servizi esistenti e per assicurare il perseguimento degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2026-2028.

Visto il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026. degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; Visto il D.Lgs. 118/11;

Considerata l'urgenza di permettere ai sostituti d'imposta di potere applicare le ritenute di competenza si ritiene di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	16
consiglieri votanti	16
voti favorevoli	12
voti contrari	4 (Piffanelli E.; Bazzanini C.; Barboni M.; Gabbari D.)
astenuti	0

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'I.R.P.E.F secondo i principi stabiliti dall'art. 1 comma 7 della legge 30/12/2021 n. 234 e secondo le seguenti fasce di reddito:

- soglia di esenzione per reddito imponibile fino a €. 8.000,00;
- 0,75% per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a €. 8.000,00;

2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di permettere ai sostituti d'imposta di potere applicare le ritenute di competenza.

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	16
----------------------	----

consiglieri votanti	16
voti favorevoli	16
voti contrari	0
astenuti	0

Si dichiara il presente atto *immediatamente eseguibile*.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
ROSSI ALICE

Il Segretario Generale
BRIGNOLA VALERIO